



## REGIONE CALABRIA

### Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

#### **Circolare in materia di Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A).**

Come è noto, con il D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per l'autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni.

La Regione Calabria, con l'art. 27 della L.R. 29.12.2010, n. 34, ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (I.R.B.A.) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Con l'art. 2 della L.R. 27.12.2016, n. 44, sono state apportate alcune modifiche alla normativa sopra richiamata. Di seguito si riportano le principali novità in vigore dall'1/1/2017:

- la scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto mensile è anticipata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 13, della legge 28/12/1995, n. 549, l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso è attribuita agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competenti per territorio;
- a far data dall'1 gennaio 2017, in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta, trovano applicazione sia la sanzione amministrativa determinata dalla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della citata legge 549/95, nella misura del 50% dell'imposta dovuta, che l'indennità di mora di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trattandosi di istituti aventi differenti funzioni, rispettivamente afflittiva (la sanzione) e reintegrativa del patrimonio lesa (l'indennità di mora), oltre agli interessi doganali differiti;
- è abolita la riduzione al 30% delle sanzioni precedentemente prevista dalla norma regionale per versamenti eseguiti con ritardi inferiori ai 30 giorni;
- gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale;
- per i periodi d'imposta precedenti il 2017 resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2016.

In considerazione dell'intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, si ritiene utile approfondire alcuni aspetti della disciplina fiscale in parola, fornendo i chiarimenti che seguono anche per ciò che concerne gli adempimenti conseguenti.



## REGIONE CALABRIA

### Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

A tale ultimo proposito si evidenzia, infatti, che, nell'ambito delle attività previste da apposito protocollo di Intesa stipulato in data 17 febbraio 2017 tra la Regione Calabria e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato predisposto un modello di dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017, che dovrà essere presentato entro il 31/01/18 dai soggetti obbligati al pagamento individuati dall'art 27, comma 3 *bis*, della L.R. n. 34/2010.

#### 1. Misura dell'imposta e base imponibile

L'imposta si applica sulla benzina per l'autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale.

La misura dell'imposta regionale è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

La base imponibile è costituita esclusivamente dalla quantità di benzina erogata dall'impianto risultante dal registro di carico e scarico, e non da quella fatturata.

#### 2. Soggetti passivi

Soggetto passivo è il concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto.

I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Calabria eventuali variazioni relative:

- al soggetto concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione;
- all'apertura o chiusura dell'attività da parte soggetto concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione;
- alla concessione o revoca delle eventuali deleghe (per ulteriori precisazioni si rinvia ai paragrafi seguenti).

#### 3. Modalità di versamento

L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili, computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione.



## REGIONE CALABRIA

### Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. Solo per il primo anno di attività, infatti, mancando il dato storico del prodotto erogato, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva.

Non sono assimilabili alle aperture di nuovi impianti le ipotesi di cambio del soggetto concessionario o titolare dell'autorizzazione. In tali casi dovrà, pertanto, farsi riferimento, ai fini del computo delle rate di acconto mensili, al prodotto erogato dall'impianto nell'anno precedente.

L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta.

Ove i predetti termini scadano in un giorno festivo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

Nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione emerga un saldo positivo, eventuali crediti potranno essere compensati con le rate di acconto a conguaglio e detratti dal versamento della prima rata di acconto utile e, ove necessario, di quelle successive, fino ad esaurimento dei crediti.

Il tributo è versato alla Regione sul conto della Tesoreria della Regione Calabria aperto presso la Banca Carime - Agenzia n. 4, Tesoreria Regionale, codice IBAN: IT 82 U 03111 04599 000000010153, con causale: "I.R.B.A. - Cod. Ditta ..... mese di .....".

I pagamenti si considerano effettuati nei termini stabiliti a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, facendo fede, ai fini dell'osservanza del termine di scadenza previsto per legge, la data dell'operazione e non la valuta.

Nei casi di versamenti cumulativi, comprensivi cioè dell'imposta dovuta per più impianti, contestualmente al versamento mensile dovrà essere trasmesso, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it](mailto:tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it), elenco degli impianti completo dei seguenti dati:

1. codice ditta;
2. ubicazione impianto;
3. dati anagrafici e fiscali del titolare della concessione;
4. dettaglio per singolo impianto dell'imposta versata.

In caso di cessazione del soggetto passivo, fattispecie nella quale rientrano sia le ipotesi di cessazione dell'attività che quelle di cambio del soggetto concessionario o titolare dell'autorizzazione, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione.



## REGIONE CALABRIA

### Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

A seguito dell'entrata in vigore del novellato testo normativo, in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta trovano applicazione sia la sanzione amministrativa sia l'indennità di mora di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1995. La sanzione amministrativa è di spettanza erariale, in ragione del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta attribuito agli Uffici delle Dogane; l'indennità di mora, invece, è di spettanza della Regione, in quanto beneficiaria dell'imposta, così come gli interessi per ritardato pagamento.

Il contribuente che alle prescritte scadenze non abbia versato il tributo in tutto o in parte, può, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ravvedersi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 mediante il pagamento dell'imposta evasa, delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi, con le seguenti modalità:

- le somme dovute per imposta, indennità di mora ed interessi dovranno essere corrisposte alla Regione Calabria mediante versamento sul conto della Tesoreria della Regione Calabria aperto presso la Banca Carime - Agenzia n. 4, Tesoreria Regionale, codice IBAN: IT 82 U 03111 04599 000000010153, con causale: "I.R.B.A. - Cod. Ditta ..... mese di .....";
- quelle dovute per sanzioni dovranno essere corrisposte alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli utilizzando il modello F/24 accise da presentare presso un qualsiasi sportello bancario o postale, avendo cura di indicare il codice tributo 2821 e il codice ditta;
- la documentazione inerente ai pagamenti (sia della sanzione che del tributo) dovrà essere trasmessa dai soggetti obbligati, per i controlli successivi di rispettiva competenza, sia alla Regione Calabria che agli Uffici delle Dogane;

I rimborsi o l'utilizzo di credito di imposta versata erroneamente o in più rispetto al dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del pagamento, mediante invio di documentata istanza all'indirizzo di posta elettronica [tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it](mailto:tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata a "Regione Calabria – Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Gestione Altri Tributi – Località Germaneto - Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro".

#### 4. Dichiarazione annuale

Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali (contenenti tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione dell'imposta dovuta).

I soggetti obbligati, concessionari o titolari dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti o, su loro delega, le società petrolifere che siano uniche fornitrici degli impianti,



## REGIONE CALABRIA

### Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

devono presentare alla Regione e all'Ufficio delle Dogane competente per territorio una distinta dichiarazione annuale per ciascun impianto, identificato univocamente dal codice ditta rilasciato dall'Ufficio delle Dogane.

Nel caso di acquisto di benzina da più fornitori non è consentita la delega e la dichiarazione dovrà, tassativamente, essere prodotta dal titolare della concessione/autorizzazione dell'impianto.

Le dichiarazioni annuali riferite ai quantitativi erogati vanno presentate dal concessionario o titolare dell'autorizzazione o, in caso di delega, dalla società petrolifera unica fornitrice, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

In caso di cessazione, la presentazione della dichiarazione annuale, nonché il versamento a saldo, sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione. La medesima disposizione vale anche per gli eventuali passaggi da una compagnia petrolifera ad un'altra.

Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sia la Società petrolifera unica fornitrice del prodotto, sarà necessario che il titolare dell'autorizzazione petrolifera trasmetta tempestivamente la relativa delega, così come ogni eventuale successiva modifica, alla Regione che, riscontrata la regolarità della delega di obbligazione, la invierà all'Ufficio delle Dogane competente per territorio

E', altresì, necessario che nella dichiarazione annuale presentata dal soggetto obbligato si faccia un riferimento esplicito a tale delega.

La dichiarazione annuale di consumo relativa all'anno 2017, da produrre entro il 31 gennaio 2018 alla Regione Calabria ed ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, va redatta sul modello approvato, pubblicato sul BURC e reso disponibile sul Portale Tributi della Regione Calabria, e successivamente va trasmessa in via telematica a mezzo posta certificata ed in formato .xls, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

#### **per la Regione Calabria:**

Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Gestione Altri Tributi  
pec: [tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it](mailto:tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it)

#### **per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:**

Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria (competente per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) - pec: [dogane.reggiocalabria@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.reggiocalabria@pce.agenziadogane.it)

Ufficio delle Dogane di Catanzaro (competente per le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza) -pec: [dogane.catanzaro@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.catanzaro@pce.agenziadogane.it)



## **REGIONE CALABRIA**

### **Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze**

In deroga, i soggetti non obbligati a dotarsi di PEC (ex D.L. 29/11/2008 n. 185 e seguenti) potranno produrre la dichiarazione consegnando a mano o inviando a mezzo raccomandata A.R. apposito supporto ottico (CD o DVD).

Si confida nella scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra fornite, rammentando che, per i periodi d'imposta precedenti il 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2016.

Si evidenzia che tutte le comunicazioni inerenti all'I.R.B.A dovranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica [tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it](mailto:tributi.bilancio@pec.regione.calabria.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata a "Regione Calabria – Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Gestione Altri Tributi – Località Germaneto - Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro".

***Il Dirigente del Settore  
Gestione Altri Tributi  
F.to Avv. Iolanda Mauro***

***Il Dirigente Generale del  
Dipartimento Bilancio, Patrimonio  
e Finanze  
F.to Dott. Filippo De Cello***